



LA NORMATIVA EMERGENZIALE ANTI-COVID IN AMBITO CALCISTICO: IL CASO NAPOLI

Laura Santoro¹

Abstract: L'articolo analizza gli effetti della normativa di contenimento del virus Covid-19 in riferimento al mondo del calcio, considerando sia la normativa federale che la normativa ministeriale. Particolare attenzione viene dedicata al caso della partita di serie A Juventus – Napoli e alle pronunce della giustizia sportiva, culminate nella decisione del Collegio di Garanzia n.1/2021.

The essay analyses the effects of the rules applicable in the football industry for the purpose of limiting the Covid-29 virus diffusion, taking into account both the regulations issues by the National Football Association and the provisions enacted by the competent Government's ministry. The article focuses in particular on the case arisen in connection with the Serie A Juventus – Napoli match and the ensuing sports body's decisions, lastly the National Olympic Committee's Collegio di Garanzia decision n.1/2021.

Keywords: normativa per emergenza sanitaria - normativa sportiva per lo svolgimento (in sicurezza) delle competizioni - protocolli sanitari - circolare ministero della salute - *factum principis* (rilevanza del) - rapporti tra ordinamento sportivo ed ordinamento statale

Sanitary emergency regulations - sports regulations for the safe playing of matches - sanitary protocols - health ministry circular - factum principis (relevance thereof) - relationship between sports and State systems

Summary: 1. La vicenda al vaglio dei Giudici endofederali e del Collegio di Garanzia dello Sport - 2. Le regole federali sulla gestione dei casi di positività e rinvio delle gare - 3. La normativa ministeriale in materia di misure di contenimento nell'ambito delle società di calcio professionistiche

1. La vicenda al vaglio dei Giudici endofederali e del Collegio di Garanzia dello Sport

Il caso concernente le società di calcio Juventus e Napoli, recentemente deciso dalla giustizia della Federcalcio²

1 Professore ordinario di diritto privato nell'Università di Palermo, componente del Collegio di Garanzia CONI, coordinatore del master in "Diritto e Management dello Sport" presso l'Università di Palermo.

2 Decisione del Giudice sportivo, 14 ottobre 2020, in C.U. Lega Serie A n. 65, consultabile *on line* all'indirizzo http://www.legaseriea.it/uploads/default/attachments/comunicati/comunicati_m/8517/files/allegati/8618/cu65.pdf; decisione della Corte Sportiva d'Appello, 10 novembre 2020, n. 14 consultabile *on line* all'indirizzo <https://www.figc.it/media/127771/>



e, in via definitiva, dal Collegio di Garanzia dello Sport³, rende evidenza della difficoltà di coordinamento tra i diversi provvedimenti, di fonte statale e federale, sul contenimento dell'emergenza epidemiologica nell'ambito delle competizioni sportive e delle difficoltà che la regolamentazione di settore, in specie quello calcistico, ha determinato a carico delle società sul piano applicativo concreto.

Com'è noto, a seguito della mancata presentazione in campo in occasione della partita Juventus – Napoli del giorno 4 ottobre 2020, la società partenopea veniva condannata dal Giudice sportivo della FIGC, con decisione del 14 ottobre 2020 poi confermata dalla Corte Sportiva d'Appello con decisione del 10 novembre 2020, alle sanzioni della perdita della gara a tavolino e della penalizzazione di un punto in classifica, ai sensi dell'art. 53 NOIF. Ciò in quanto non era stata ritenuta determinante la causa di forza maggiore invocata dalla società Napoli ai sensi dell'art. 55 NOIF, riferita a una nota della ASL Napoli con la quale, in riferimento all'accertamento di due casi di positività tra i giocatori della sua prima squadra, le era stata comunicata in prossimità della gara l'insussistenza delle condizioni per consentire in piena sicurezza la trasferta a Torino.

Nella specie, a seguito della comunicazione della positività di due giocatori della società Napoli, la ASL Napoli 1, con una prima nota del 2 ottobre 2020, aveva ribadito la responsabilità in capo alla stessa società dell'attuazione dei protocolli previsti dalla FIGC per il contenimento dell'epidemia, chiedendo al contempo i dati anagrafici dei due giocatori positivi al fine del tracciamento dei contatti nell'ambiente familiare e lavorativo. La stessa ASL, ricevuti i risultati dell'indagine epidemiologica dei contatti effettuata dalla ASL Napoli 2, il giorno successivo provvedeva a formalizzare la comunicazione dei nominativi delle persone con richiamo alla necessità dell'applicazione della misura dell'isolamento domiciliare nel rispetto della Circolare ministeriale n. 21463 del 18 giugno 2020. Analoga comunicazione veniva trasmessa in pari data dalla ASL Napoli 2 Nord nonché dal vice capo di Gabinetto del Presidente della Regione Campania. Il giorno successivo, ovvero lo stesso giorno della gara in programma in serata, la ASL Napoli 2 Nord informava la società circa l'insussistenza delle condizioni che consentivano lo spostamento in piena sicurezza dei contatti stretti, in ragione dei rischi di contagio connessi alla trasferta dei calciatori a Torino per disputare la partita. Seguiva quindi la formale ripetuta richiesta da parte della società Napoli di rinvio della gara, che non veniva però accolta cosicché, non presentatasi la squadra in campo, il Giudice sportivo provvedeva all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 53 NOIF.

La decisione del Giudice sportivo è fondata sulla motivazione che, pur sussistendo “l'ordine dell'autorità”, consistente nel provvedimento dell'ASL Napoli interdittivo della trasferta a Torino, tuttavia esso non valesse ad assumere il contenuto della forza maggiore di cui all'art. 55 NOIF⁴, poiché esso era intervenuto allorché la prestazione sportiva da parte del Napoli era divenuta oggettivamente impossibile “anche sotto il profilo logistico-organizzativo, avendovi da tempo la Società rinunciato ed essendo ormai giunti in prossimità dell'orario della gara”. Si afferma, pertanto, il principio secondo cui “non si può far valere una causa esterna oggettiva di impossibilità della prestazione, quale è appunto la forza maggiore, nel caso declinata come ordine dell'autorità, quando la prestazione sia stata da tempo unilateralmente rinunciata (non conformemente, peraltro, alle indicazioni

sez-i-decisione-n-014-csa-del-10-novembre-2020.pdf.

3 Decisione SS.UU. Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, 7 gennaio 2021, n. 1, consultabile *on line* all'indirizzo https://www.coni.it/images/collegiodigaranzia/2021/Decisione_n._1-2021_-_Ric._111-2020_-_Napoli-FIGC_e_altri.pdf.

4 L'art. 55 NOIF, intitolato “Mancata partecipazione alla gara per causa di forza maggiore”, dispone che “Le squadre che non si presentano in campo nel termine di cui all'art. 54, comma 2, sono considerate rinunciatricie alla gara con le conseguenze previste dall'art. 53, salvo che non dimostrino la sussistenza di una causa di forza maggiore. La declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore compete al Giudice Sportivo in prima istanza e alla Corte Sportiva d'Appello in seconda e ultima istanza. Il procedimento innanzi al Giudice Sportivo ed alla Corte Sportiva d'Appello è instaurato nel rispetto delle modalità procedurali previste dal Codice di Giustizia Sportiva”.



dell'Ente organizzatore) e sia divenuta ormai nei fatti impossibile, atteso che in tal caso la sopravvenuta vis esterna diviene in concreto irrilevante”.

La motivazione assunta dal Giudice sportivo viene fatta propria dalla Corte Sportiva d'Appello, nel giudizio di impugnazione promosso dal Napoli, con aggravamento peraltro della posizione della società appellante alla quale viene addebitata la dolosa preordinazione delle condizioni ostative alla partecipazione alla gara. In questo senso è significativo il passaggio della decisione della Corte Sportiva d'Appello in cui è detto che *“la ragione per la quale una Società di calcio professionistico, ben consapevole del contenuto dei Protocolli federali in materia di gestione delle gare e degli allenamenti in tempo di COVID-19, per averli applicati più volte, debba chiedere lumi sulla loro applicazione alle Autorità sanitarie è difficile da comprendere e a tale condotta non può che attribuirsi altro significato che quello della volontà della Società ricorrente di preordinarsi una giustificazione per non disputare una gara che la Società ricorrente aveva già deciso di non giocare”*.

La decisione della Corte Sportiva d'Appello è stata, da ultimo, annullata senza rinvio dalle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport, con la decisione n. 1/2021, in cui si è ravvisata la sussistenza del *factum principis* impeditivo della partecipazione del Napoli alla partita contro la Juventus, riferito non già, come ritenuto dai giudici endofederali, all'ultima nota emessa dalla ASL Napoli in prossimità della gara e, quindi, dopo che il Napoli aveva già annullato la trasferta, bensì alle prime due note comunicate il giorno precedente con le quali veniva disposta la misura dell'isolamento domiciliare. La decisione del Collegio di Garanzia si fonda sull'attenta lettura della Circolare ministeriale n. 21463 del 18 giugno 2020⁵ e sulla interpretazione dei provvedimenti assunti dalla ASL Napoli quali fonti di rango superiore e, dunque, con efficacia prevalente, rispetto alle norme federali. Il Collegio di Garanzia, in conclusione, non ha dato seguito alla interpretazione dei fatti seguita dai Giudici endofederali sull'implicito convincimento che il Napoli avrebbe inteso sottrarsi all'obbligo di disputare la partita contro la Juventus perché privo di due giocatori di primo piano ed ha ritenuto, al contrario, che il comportamento del Napoli integrasse il pieno rispetto della normativa vigente e del canone della buona fede.

2. Le regole federali sulla gestione dei casi di positività e rinvio delle gare

Il caso sopra ricordato è occasione per analizzare le normative che fanno da sfondo allo stesso: da un lato, le disposizioni dettate dalla FIGC per lo svolgimento del campionato di calcio di Serie A sulla scia di quanto già previsto dalla UEFA per i campionati di calcio a livello internazionale; dall'altro, la normativa di fonte statale espressamente richiamata in tutte e tre le decisioni sopra riportate.

Sul solco di quanto deciso nel mese di agosto dalla UEFA, dapprima in riferimento ai Campionati di Champions League ed Europa League⁶ e successivamente anche per il Campionato UEFA Nations League (fase a leghe) nonché per le qualificazioni ai campionati Europeo Under 21 UEFA 2019/21 e UEFA Women's EURO, la Lega di Serie A, nella riunione del 30 settembre – 1° ottobre 2020, ha deliberato *“in via transitoria, eccezionale e limitatamente alla corrente stagione sportiva 2020/2021 – indipendentemente da quanto disposto da altre norme e/o regolamenti applicabili alla singola competizione e fatti salvi eventuali provvedimenti delle Autorità statali o locali nonché della Federazione Italiana Giuoco Calcio”* le regole applicabili nelle *“ipotesi di positività al virus*

5 Il Collegio di Garanzia in proposito accoglie la lettura della Circolare ministeriale n. 21463 da noi offerta in seno alla relazione su *“I riflessi della pandemia negli eventi sportivi e internazionali”* tenuta al convegno su *“L'impatto della pandemia da Covid-19 nel diritto dello sport”*, svoltosi a Roma presso il CONI il 4 dicembre 2020, i cui atti sono in corso di pubblicazione nella *Rivista di Diritto Sportivo*. Sul punto si rinvia a quanto riportato più sotto nel testo al par. 3.

6 v. *Annex 1, Regulations of the UEFA Champions League, Annex 1, Regulations of the UEFA Europa League*, consultabili on line all'indirizzo <http://documents.uefa.com/reader/>.



SARS-CoV-2 dei calciatori dei Club partecipanti alle Competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A (che abbiano determinato il conseguente isolamento quarantena per uno o più calciatori o per intere squadre)”.

Le regole suddette prevedono che *“la gara (...) sarà disputata secondo il calendario di ciascuna competizione, purché il Club in questione abbia almeno tredici calciatori disponibili (di cui almeno un portiere), e alla condizione che i suddetti calciatori siano, in ogni caso, risultati negativi ai test che precedono la gara in questione in ossequio al Protocollo della Federazione Italiana Giuoco Calcio”.* Si prevede, poi, specificamente che il numero di tredici calciatori disponibili (di cui almeno un portiere) *“sia computato tenendo in considerazione tutti i calciatori tesserati per il Club in questione ai quali sia stato assegnato il numero di maglia”* e qualora il Club sia nell’impossibilità di *“schierare una squadra con il suddetto numero minimo di calciatori”* sia assoggettato alla sanzione della perdita della gara a tavolino (con il punteggio di 0-3) oltre a un punto di penalizzazione in classifica, così come previsto dall’art. 53, comma 2, delle NOIF per le ipotesi di rinuncia alla disputa di una gara di Campionato, salvo che *“tale impossibilità dovesse manifestarsi più volte nel corso della medesima stagione sportiva”*, nel qual caso si applicherà soltanto la prima delle suddette sanzioni.

L’applicazione delle sanzioni resta esclusa nell’ipotesi in cui, nell’arco temporale di sette giorni consecutivi di calendario decorrente dal giorno in cui viene riscontrata la prima positività, *“dieci o più calciatori del Club – ai quali sia stato assegnato il numero di maglia – dovessero risultare positivi al virus SARS-CoV-2”*; nel qual caso si prevede che il Presidente della Lega, dietro invio da parte della società interessata della documentazione comprovante le riscontrate positività, disponga *“automaticamente il rinvio della prima gara utile nella quale sarà impegnato il Club, che sarà riprogrammata in una data stabilita insindacabilmente dal Presidente stesso”*. Si prevede, infine, che detto rinvio possa essere *“concesso a ciascun Club una sola volta nel corso della stagione sportiva e ciò indipendentemente dalla competizione nella quale esso sia disposto (salvo che non si tratti della Supercoppa di Lega, delle semifinali e della Finale di Coppa Italia per le quali è invece prevista la concessione di un ulteriore ed autonomo rinvio – uno per ciascuna delle due competizioni - in favore di ogni Club in gara e, dunque, anche nell’ipotesi in cui uno di essi abbia già beneficiato in precedenza del rinvio)”*.

Le regole adottate dalla Lega di Serie A appaiono più stringenti di quelle previste dalla UEFA per le competizioni internazionali posto che queste ultime (*Annex I - Special rules applicable to the qualifying phase and play-offs due to COVID-19*) con riguardo ai campionati di Champions League ed Europa League, al punto 1.2. (*Testing and player eligibility*), prevedono che, nell’ipotesi in cui la società non disponga di almeno tredici giocatori da far scendere in campo (di cui almeno un portiere) registrati nella Lista A depositata presso la UEFA, la gara venga riprogrammata nel rispetto delle date indicate al punto 1.3; là dove sia possibile eseguire un nuovo test le cui risultanze consentano di schierare in campo almeno tredici giocatori, compreso un portiere; alternativamente si prevede che la società possa schierare in campo altri giocatori, seppur non compresi nella Lista A depositata presso la UEFA, purché risultino inseriti nella lista depositata presso la Lega di appartenenza. La società sportiva incorrerà nella sanzione della perdita della partita a tavolino – e non anche in quella della penalizzazione dei punti in classifica – soltanto nell’ipotesi in cui non si disputi la gara e non sia possibile neppure riprogrammarla in altra data.

Pertanto, mentre secondo quanto disposto dalla UEFA il rinvio della gara è possibile, sempre che la società possa schierare altri giocatori in sostituzione e senza incorrere in sanzione, secondo quanto invece stabilito dalla Lega per il Campionato di Serie A il rinvio è possibile soltanto nell’ipotesi eccezionale sopra richiamata, in cui risultino positivi almeno dieci calciatori del club nell’arco temporale di sette giorni consecutivi e, comunque, una volta soltanto.

Una previsione ancor meno stringente è quella riferita alle competizioni internazionali con partecipazione delle rappresentative nazionali, giacché l’applicazione della sanzione della sconfitta a tavolino viene esclusa là dove la Commissione Disciplinare, Etica e di Controllo della UEFA ritenga che nessuna delle due squadre, ovvero entrambe, siano responsabili della mancata disputa della partita; nel qual caso il risultato viene deciso mediante



estrazione a sorte⁷.

Le richiamate disposizioni, seppur giustificate dall'esigenza di non rallentare lo svolgimento del Campionato a fronte dell'eventualità, invero assai prevedibile – come, in effetti, la realtà ha dimostrato – di un alto numero di contagi tra le fila dei calciatori⁸, rivelano molteplici profili di criticità.

In primo luogo va osservato come la disposizione sopra richiamata, secondo cui si viene assoggettati a sanzione letteralmente “*qualora il Club non sia in grado di schierare una squadra con il suddetto numero minimo di calciatori*”, riferisca l'irrogazione della sanzione alla situazione oggettiva in cui nella lista Serie A, scomputati i giocatori positivi al test, non vi siano altri tredici giocatori, tra cui un portiere, da poter schierare in campo.

L'irrogazione della sanzione assume, quindi, una valenza punitiva riferita non già alla rinuncia alla disputa della partita, così come prevede il citato art. 52, comma 2, delle NOIF, bensì alla circostanza della riscontrata positività dei giocatori. Ne discende che la normativa federale sembra avere enucleato tale circostanza quale fatto generatore di responsabilità disciplinare, salvo poi chiedersi se tale responsabilità sia da intendersi imputata a titolo di colpa, riferita alla mancata o scorretta applicazione delle misure di prevenzione dei contagi, ovvero consista in una ipotesi di responsabilità oggettiva che va sommata alle altre previste dal Codice di Giustizia FIGC.

Le richiamate disposizioni della Lega Serie A si espongono a osservazione critica sotto l'ulteriore profilo relativo al criterio di computo del numero minimo dei tredici giocatori da schierare in campo in caso di accertata positività. Sul punto si prevede che, come sopra accennato, “*il numero di tredici calciatori disponibili (di cui almeno un portiere)*” sia computato “*tenendo in considerazione tutti i calciatori tesserati per il Club in questione ai quali sia stato assegnato il numero di maglia*”; ai sensi dell'art. 3, comma 4, del Regolamento delle Divise da Gioco della Lega Serie A⁹, i calciatori cui viene assegnata la maglia da parte di una società, per espresso obbligo ivi previsto a loro carico, sono “*tutti i calciatori professionisti in organico all'inizio del Campionato, anche se temporaneamente impossibilitati a prendere parte alle gare*” oltre ai “*giovani che vengono impiegati in gare ufficiali*”.

Or dunque, le richiamate regole adottate dalla Lega di Serie A, lette in combinato disposto con le regole sulla formazione della Lista A dei calciatori, adottate dalla FIGC a far data dal campionato di calcio 2015/2016¹⁰, si

7 v. UEFA, *New Principles for upcoming national team matches (Principles to be applied in case of matches postponed or cancelled)* consultabili on line all'indirizzo <https://www.uefa.com/insideuefa/mediaservices/mediareleases/news/0260-1043693afa4e-40877a739cf7-1000--new-principles-approved/>.

8 Come si apprende dalle notizie di stampa (*Serie A, i giocatori positivi al coronavirus squadra per squadra* in <https://sport.sky.it/calcio/serie-a/giocatori-serie-a-positivi-covid>) alla data della vicenda Juventus – Napoli qui trattata, erano 119 i calciatori della Serie A contagiati dal Coronavirus dall'inizio del campionato, più i casi della Lazio non specificati; a fronte di sole due società che non avevano segnalato alcun contagio (Bologna ed Udinese) tutte le restanti 18 società presentavano casi di contagi in numero che oscilla da un minimo di due del Crotone ad un massimo di 18 casi dichiarati dal Genoa.

9 v. C.U. della Lega di Serie A n. 23 del 25 agosto 2018, consultabile on line all'indirizzo http://www.legaseriea.it/uploads/default/attachments/comunicati/comunicati_m/7737/files/allegati/7800/cu_23-c.pdf.

10 v. C.U. della Lega di Serie A n. 83/A del 29 novembre 2014, reperibile on line all'indirizzo http://www.legaseriea.it/uploads/default/attachments/documentazione/documentazione_m/639/files/allegati/649/cu_83_-_tetto_alle_rose.pdf, il quale dispone che le società di Serie A, entro le ore 12:00 del giorno precedente la prima gara di campionato, debbano inviare via pec alla Lega un elenco recante i nominativi di 25 giocatori, da individuarsi tra i propri tesserati ovvero i giocatori in attesa del rilascio di *transfer*, che potranno partecipare alle gare del campionato. È, infatti, espressamente sancito il divieto per i calciatori non inseriti nella lista dei 25 giocatori di partecipare a gare di campionato nel periodo di validità della lista stessa, eccetto che per i calciatori, tesserati sia a titolo definitivo che temporaneo, che alla data del 31 dicembre della stagione sportiva precedente non abbiano già compiuto il 21° anno di età (calciatori *under* 21). La variazione dei nominativi inseriti nella lista è possibile soltanto fino alle ore 24:00 del giorno successivo alla chiusura



espongono alla critica che esse appaiono favorire le società che, economicamente più forti, sono in grado di schierare calciatori tutti di primo livello nei diciassette posti della lista A di cui le società possono liberamente disporre nella formazione della stessa lista¹¹. È di tutta evidenza, infatti, che una squadra che dispone soltanto di alcuni o pochi giocatori di primo piano risulta maggiormente penalizzata dalla circostanza del diffondersi del contagio tra le proprie fila rispetto a una squadra che può disporre di giocatori forti anche al di fuori della rosa di prima squadra. La maggiore trasmissibilità del virus Sars-Cov-2 rispetto ai virus che originano la normale influenza stagionale, secondo quanto risulta dagli studi di settore, avvalorano quanto sopra detto, giacché è altamente probabile che, una volta avvenuto il primo contagio tra le fila dei calciatori di una squadra, risultino diversi altri casi di contagio nella stessa squadra¹². La previsione, peraltro, dell'assoggettamento alla sanzione della perdita della gara nel caso in cui si versi nell'impossibilità di schierare in campo una squadra con il suddetto numero minimo di calciatori, senza possibilità di ottenere il rinvio della stessa salvo che non ricorra l'ipotesi eccezionale della positività al test di almeno dieci giocatori per sette giorni consecutivi, aggrava ancor di più la posizione di svantaggio in cui versano le squadre con valori in campo disomogenei.

3. La normativa ministeriale in materia di misure di contenimento nell'ambito delle società di calcio professionistiche

Ai fini dell'esatta comprensione del perimetro giuridico entro il quale si pone la vicenda tra le società Juventus e

del primo periodo della campagna trasferimenti, ovvero dall'inizio del secondo periodo di campagna trasferimenti fino alle ore 24:00 del giorno successivo alla chiusura di detto periodo. In ogni caso, perché la variazione abbia effetto, deve essere necessariamente comunicata alla lega a mezzo pec entro le ore 12:00 del giorno precedente la gara di campionato. Possono, invece, operarsi variazioni anche al di fuori dei predetti periodi soltanto in cinque ipotesi eccezionali: a) nel caso di sostituzione di un portiere; b) nel caso di sostituzione di un calciatore proveniente dall'estero per il quale non sia stato rilasciato il *transfer*; c) sostituzione di un calciatore che abbia subito la revoca del tesseramento; d) sostituzione di un calciatore il cui contratto di lavoro sia stato oggetto di risoluzione; e) sostituzione, per una sola volta soltanto nel corso della stagione sportiva e fino ad un massimo di due giocatori (diversi dal portiere) con altri due giocatori. Dette variazioni debbono essere comunicate via pec alla lega entro le ore 12:00 del giorno precedente la gara, a eccezione della sostituzione del portiere che può essere comunicata fino a prima dell'inizio della gara, con contestuale consegna di copia della comunicazione al Delegato di gara della Lega. Là dove la società presenti un elenco incompleto, potrà provvedere all'inserimento dei nominativi mancanti indicando però soltanto calciatori tesserabili in periodi diversi dai due ordinari periodi di campagna trasferimenti. Il rispetto delle prescrizioni sopra dette è assistito dalla previsione della responsabilità disciplinare a carico delle società, cui si correla l'applicazione della sanzione della perdita della gara ai sensi dell'art. 17, comma 5, lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC.

- 11 Il Provvedimento della FIGC di cui al C.U. n. 83/A del 29 novembre 2014 prevede che tra i 25 giocatori inseriti in lista la società debba indicare necessariamente 4 calciatori formati nel club e 4 calciatori formati in Italia, ovvero, limitatamente alla stagione sportiva 2015/2016, nel caso in cui non si disponga del numero minimo di 4 calciatori formati nel club, si potranno indicare fino a 8 calciatori formati in Italia. Per calciatori formati nel club si intendono i calciatori che, tra i 15 anni di età (o l'inizio della stagione in cui hanno compiuto 15 anni) e i 21 anni di età (o la fine della stagione nella quale hanno compiuto 21 anni), indipendentemente dalla loro nazionalità o età, siano stati tesserati a titolo definitivo per il club nel quale militano per un periodo, anche non continuativo, di 36 mesi ovvero per tre intere stagioni sportive, intendendosi per stagione sportiva il periodo intercorrente tra la prima e l'ultima giornata di campionato. I calciatori formati in Italia sono invece coloro che si trovano nelle condizioni predette con la sola differenza che il tesseramento per il periodo sopra indicato non è avvenuto interamente con il club nel quale militano, bensì presso un altro o più club italiani.
- 12 Dai dati sopra riferiti nella nota 4 che precede risulta, infatti, che la media ad oggi dei contagi è di 6 giocatori per squadra.



Napoli di cui si discorre, vanno altresì richiamate le disposizioni di fonte statale adottate in risposta alla proposta della FIGC di *“Integrazione dei protocolli sanitari”* impiegati per gli allenamenti in vista della ripresa delle partite del Campionato di calcio nella stagione sportiva 2019/2020 e, in particolare, la già citata ordinanza del Ministero della Salute n. 21463 del 18 giugno 2020.

Detta Circolare è stata emanata a seguito di un apposito parere espresso dal Comitato tecnico scientifico, istituito presso il Dipartimento della Protezione civile, in seno alla riunione del 12 giugno 2020¹³ nella quale, dopo avere preliminarmente dichiarato di valorizzare *“la considerazione espressa (...) dalla FIGC mirante a rendere maggiormente agevole lo svolgimento delle attività sportive delle Società di calcio professionistiche della Serie A”* e accertando, da un lato, la *“non compatibilità”* della suddetta proposta con le disposizioni contenute nel d.l. n. 33/2020 in ordine alle misure della quarantena obbligatoria e precauzionale (c.d. isolamento fiduciario) e, dall’altro, *“l’attuale evoluzione epidemica favorevole”*, il CTS ha concluso nel senso di ritenere *“ricevibile dal punto di vista squisitamente medico scientifico (...) la proposta di effettuare test per la ricerca dell’RNA virale il giorno della successiva gara programmata per tutto il gruppo squadra così da avere i risultati dell’ultimo tampone entro 4 ore e consentire l’accesso allo stadio e la disputa della gara solo ai soggetti negativi al test molecolare”*.

Le indicazioni espresse dal CTS sono state successivamente recepite dal Dipartimento di Prevenzione Sanitaria presso il Ministero della Salute che, con la citata Circolare n. 21463 del 18 giugno 2020, ha disposto che *“l’operatore di sanità pubblica del Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente (...) per quanto riguarda l’attività agonistica di squadra professionistica nel caso in cui risulti positivo un giocatore ne dispone l’isolamento ed applica la quarantena dei componenti del gruppo squadra che hanno avuto contatti stretti con un caso confermato. Il Dipartimento di prevenzione può prevedere che, alla luce del citato parere del 12 giugno 2020 n. 88 del Comitato tecnico scientifico nominato con ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, alla quarantena dei contatti stretti possa far seguito, per tutto il “gruppo squadra”, l’esecuzione del test, con oneri a carico delle società sportive, per la ricerca dell’RNA virale, il giorno della gara programmata, successiva all’accertamento del caso confermato di soggetti Covid-19 positivo, in modo da ottenere i risultati dell’ultimo tampone entro 4 ore e consentire l’accesso allo stadio e la disputa della gara solo ai soggetti risultati negativi al test molecolare. Al termine della gara, i componenti del “gruppo squadra” devono riprendere il periodo di quarantena fino al termine previsto, sotto sorveglianza attiva quotidiana da parte dell’operatore di sanità pubblica del Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente, fermi gli obblighi sanciti dalla circolare di questa direzione generale del 29 maggio 2020”*¹⁴.

Nonostante l’apparente ricezione delle indicazioni espresse dal CTS, si rileva tuttavia come la procedura di esecuzione dei tamponi il giorno della gara nel provvedimento adottato dal CTS sia prevista quale modalità valida in ogni caso e, invece, nella Circolare del Dipartimento di Prevenzione Sanitaria presso il Ministero della Salute sia riferita alla facoltà in capo allo stesso Dipartimento di prevederla espressamente¹⁵.

D’altra parte, il predetto Dipartimento non sembra avere assunto altre determinazioni in materia, cosicché, stante il tenore letterale della Circolare in esame, sembrerebbe potersi dedurre la conseguenza che la possibilità di effettuazione dei test molecolari, con il conseguente accesso in campo dei calciatori risultati negativi, debba essere di

13 Verbale n. 88 consultabile *on line* all’indirizzo <http://www.protezionecivile.gov.it/attivita-rischi/rischio-sanitario/emergenze/coronavirus/verbal-comitato-tecnico-scientifico-coronavirus>.

14 v. Circolare del Ministero della Salute, 29 maggio 2020, n. 18584 avente ad oggetto *“Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID - 19 (Contact tracing) e App Immuni”*, consultabile *on line* all’indirizzo <https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=74178&parte=1%20&serie=null>.

15 Questo aspetto, da noi già posto in luce nella relazione su *“I riflessi della pandemia negli eventi sportivi e internazionali”* sopra citata in n. 4, è stato condiviso dal Collegio di Garanzia dello Sport nella decisione n. 1/2021, richiamata nel testo.



volta in volta prevista dall'autorità amministrativa in riferimento ai singoli casi.

Da quanto sopra detto, emerge quindi lo stato di incertezza in cui può ritrovarsi una società sportiva, allorché venga accertato al proprio interno uno o più casi di positività al Covid, in ordine alla possibilità o meno di derogare all'obbligo della quarantena e di procedere all'effettuazione dei test per consentire la discesa in campo dei propri giocatori.

Va osservato, peraltro, come le scelte a carico della società sportiva possano assumere rilevanza anche sotto il profilo della responsabilità amministrativa in cui la stessa può incorrere in ragione dell'applicazione nella materia in esame delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 231/2001.

Soccorre, pertanto, la necessità di offrire, sul piano ermeneutico, una soluzione interpretativa che funga da valido ausilio in concreto per tutelare la società sportiva dalle riferite responsabilità. In questo senso, a nostro avviso, la via più corretta da seguire da parte di una società sportiva, qualora ricorra un'ipotesi di contagio ai danni di un proprio calciatore, sarebbe quella di richiedere in ogni caso all'operatore di sanità pubblica del Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente indicazioni circa le misure di contenimento da adottare, assegnando al silenzio il significato di assenso all'esecuzione del test molecolare in prossimità della gara per tutto il gruppo squadra e al successivo accesso in campo dei soggetti il cui test abbia dato esito negativo.